

Causa C-683/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

14 novembre 2023

Giudice del rinvio:

Juzgado de Primera Instancia n.º 19 de Barcelona (Spagna)

Data della decisione di rinvio:

10 ottobre 2023

Ricorrente:

Encarna

Convenuto:

Elías

Oggetto del procedimento principale

Procedura di affidamento consensuale di una minore — Responsabilità genitoriale condivisa — Domanda di esecuzione forzata — Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Legittimità del trattamento dei dati personali nell'ambito di un procedimento — Trasferimento non basato sul consenso dell'interessato o sul diritto dell'Unione o dello Stato membro

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale di interpretazione — Articolo 267 TFUE — Compatibilità di una prassi nazionale con il regolamento (UE) 2016/679 — Trasferimento di dati personali non basato sul consenso dell'interessato o sul diritto dell'Unione o dello Stato membro — Trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Articolo 16, paragrafo 1 — Protezione dei dati di carattere personale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 7, 8, 24, 47 e 52 — Convenzione di Istanbul — Articolo 48, paragrafo 1 — Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Articolo 8

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia contrario all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il trasferimento da parte del giudice dei dati personali delle parti nonché di bambine, bambini e adolescenti al coordinatore genitoriale e l'autorizzazione ad accedere ai loro dati personali trattati in archivi di terzi (anche in ambito sanitario) in assenza di disposizioni legislative o regolamentari.
- 2) Nel caso in cui il giudice possa trasferire i dati personali delle parti e delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, se il trasferimento di tali dati da parte del giudice al coordinatore genitoriale violi l'articolo 16 TFUE e gli articoli 7 CDFUE (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 CDFUE (protezione dei dati di carattere personale) e 52 CDFUE (portata e interpretazione dei diritti e dei principi).
- 3) Se sia conforme all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 in combinato disposto con l'articolo 24 CDFUE il trasferimento di dati al coordinatore genitoriale senza aver prima ascoltato il minore a tale riguardo e senza aver valutato l'interesse superiore del minore.
- 4) Se il fatto che i dati del minore siano trasferiti al coordinatore genitoriale affinché adotti decisioni che incidono sull'esercizio della responsabilità genitoriale e/o sull'affidamento e/o sul regime di visite in caso di situazioni di violenza sia contrario all'articolo 48, paragrafo 1, della Convenzione di Istanbul, che vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 CDFUE.
- 5) Nel caso in cui il giudice possa trasferire i dati personali delle parti e che, in conseguenza di tale trasferimento, gli onorari del coordinatore genitoriale debbano necessariamente essere sostenuti dalle parti in ragione del fatto che sono imposti dal giudice, anche se queste ultime beneficiano del gratuito patrocinio, se ciò violi l'articolo 47 CDFUE (diritto a un ricorso effettivo).

Disposizioni di diritto internazionale e dell'Unione invocate

Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (in prosieguo: il «regolamento 2016/679»)

Articoli 7, 8, 24, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)

Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Articolo 48, paragrafo 1, della Convenzione di Istanbul

Commento generale n. 14 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 2013.

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Articolo 8 della Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales [legge organica 3/2018, del 5 dicembre 2018, sulla protezione dei dati personali e sulla garanzia dei diritti digitali] (in prosieguo: la «LO 3/2018»).

Articolo 236 quinquies della Ley Orgánica del Poder Judicial (legge organica sulla magistratura)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La sig.ra Encarna e il sig. Elías hanno avuto una relazione di coppia dalla metà del 2017 fino alla fine del novembre 2019. Nel 2017 hanno avuto una figlia di nome María.
- 2 A seguito della loro separazione, il Juzgado de Primera Instancia n. 19 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 19 di Barcellona, Spagna) ha deciso, il 16 giugno 2020, di assegnare la responsabilità genitoriale sulla minore in forma condivisa a entrambi i genitori e l'affidamento alla sig.ra Encarna.
- 3 Il 28 giugno 2020, nell'ambito di un'indagine per il reato di tentato omicidio su María, il Juzgado de Instrucción n. 1 de Tresp (Giudice istruttore n. 1 di Tresp, Spagna) ha modificato il regime di affidamento della minore, che è stato attribuito al sig. Elías, e ha imposto alla sig.ra Encarna il divieto di avvicinarsi al sig. Elías e alla loro figlia nonché di comunicare con loro.
- 4 Il 30 aprile 2021 il Juzgado de Primera Instancia n. 19 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 19 di Barcellona) ha emesso una sentenza in cui sanciva il regime di affidamento consensuale concordato tra la sig.ra Encarna e il sig. Elías su María e in cui si manteneva l'ordinanza restrittiva imposta dallo Juzgado de Instrucción n.º 1 de Tresp (Giudice istruttore n. 1 di Tresp).
- 5 Il 20 marzo 2023 la sig.ra Encarna ha proposto un ricorso per l'esecuzione forzata della sentenza del 30 aprile 2021 nei confronti del sig. Elías dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 19 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 19 di Barcellona), ritenendo che il sig. Elías non rispettasse i termini di detta sentenza. Il sig. Elías ha presentato opposizione all'azione esecutiva promossa dalla sig.ra Encarna, che è stata impugnata da quest'ultima. Inoltre, la sig.ra Encarna ha chiesto al giudice di nominare, con urgenza, un coordinatore genitoriale che intervenisse per ridefinire il rapporto tra lei e il sig. Elías.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 6 Il sig. Elías si oppone alla richiesta di nomina di un coordinatore genitoriale presentata dalla sig.ra Encarna sostenendo che essa è infondata e, se accolta dal giudice, violerebbe il suo diritto di difesa nonché il suo diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva.
- 7 La sig.ra Encarna sostiene che esiste un conflitto genitoriale che incide sul rapporto di ciascuno dei genitori con la minore. I suoi rapporti con María si limitano a visite presso un luogo di incontro, per cui ha la possibilità di informarsi sulle questioni relative alla figlia solo tramite il sig. Elías, al quale è stato assegnato l'affidamento. Tuttavia, quest'ultimo non comunica con la sig.ra Encarna, prende decisioni unilateralmente e le nasconde informazioni mediche e quotidiane su María, sebbene la responsabilità genitoriale sia condivisa.
- 8 Il pubblico ministero ritiene opportuno che il giudice nomini un coordinatore genitoriale al fine di facilitare i rapporti tra i genitori di María. Ritiene, altresì, che non occorra formulare la seconda questione pregiudiziale.

Breve esposizione dei motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 9 La figura del coordinatore genitoriale non è disciplinata né dal diritto catalano né dal diritto comune spagnolo. Alcuni tribunali competenti in diritto di famiglia scelgono di farvi ricorso quando l'esercizio della responsabilità genitoriale, dell'affidamento o del regime di visite tra i genitori è conflittuale. I giudici ordinano talvolta l'intervento di un coordinatore genitoriale in presenza di contesti di violenza tra genitori o contro il minore, senza sentire le parti o il minore e senza che vi sia la possibilità di recusare il coordinatore genitoriale o di opporsi alla sua nomina.
- 10 Una volta nominato, il coordinatore genitoriale agisce sulla base di un mandato giudiziario, ma senza che vi siano disposizioni legislative o regolamentari alla base e senza che sia necessario che le parti vi acconsentano o che il minore sia ascoltato al riguardo. I servizi del coordinatore genitoriale sono a carico dei genitori, anche quando è stato loro concesso il gratuito patrocinio.
- 11 In caso di ricorso al coordinatore genitoriale, il giudice è solito ordinarne la nomina dopo la pronuncia della sentenza. Il ruolo è solitamente affidato a una persona specializzata in psicologia, mediazione o assistenza sociale che non fa parte del personale del tribunale. Il suo compito consiste nel conoscere la situazione della famiglia e nel modulare l'esecuzione del regime di affidamento, di visite o di responsabilità genitoriale indicati nella sentenza, per cui può prendere decisioni che hanno un impatto sulla vita familiare del minore.
- 12 Al fine di facilitare l'esercizio delle sue funzioni, il coordinatore genitoriale ha accesso ai dati identificativi che la famiglia ha fornito al tribunale per il trattamento del procedimento di diritto di famiglia. È altresì autorizzato ad

accedere, tra l'altro, a dati medici e scolastici del minore e a rivolgersi a organismi, istituzioni, studi medici, scuole e altri soggetti per accedere a tutti i dati del nucleo familiare e della famiglia allargata che ritiene necessari, compresi quelli di natura riservata, quali le informazioni mediche.

- 13 La LO 3/2018 prevede la possibilità di trasferire dati personali per finalità direttamente connesse alle legittime funzioni del cedente e del cessionario [dei dati], qualora vi sia il consenso e il trasferimento sia autorizzato dalla legge. Secondo il giudice del rinvio, sia l'intervento del coordinatore genitoriale sia il trasferimento dei dati delle parti e dei minori sono giuridicamente contestabili in quanto non si basano sul consenso degli interessati e non sono autorizzati dalla legge. Esso ritiene pertanto che tale prassi possa violare il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali sancito dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento 2016/679, letto alla luce degli articoli 7, 8, 47 e 52 della Carta.
- 14 Secondo il giudice del rinvio, il trasferimento dei dati al coordinatore genitoriale senza valutare l'interesse superiore del minore o senza averlo sentito preventivamente può violare l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento 2016/679, in combinato disposto con l'articolo 24 della Carta.
- 15 Inoltre, procedere a un siffatto trasferimento di dati in situazioni di violenza tra i genitori o contro il minore può essere contrario all'articolo 48, paragrafo 1, della Convenzione di Istanbul, che vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta.
- 16 Infine, questo giudice ritiene che il pagamento da parte dei genitori degli onorari del coordinatore genitoriale imposto dal tribunale, anche nei casi in cui essi siano stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, possa violare il diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta.